



Isole Egadi
COMUNE DI FAVIGNANA

- Libero Consorzio Comunale di Trapani – già Provincia Regionale di Trapani -
* * *

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|---------------------------------------|---|
| N. 46 del 06-04-20 | OGGETTO: Emergenza COVID-19. Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29/03/2020. Criteri per l'individuazione della platea dei beneficiari destinatari di buoni spesa alimentari. |
| Riferim. Prop. N.53 del 04-04-2020 | |

L'anno **duemilaventi** del giorno **sei** del mese di **aprile** alle ore **14:30** e seguenti in Favignana - Palazzo Municipale - Sala Giunta si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

| | | |
|----------------------------|------------------|----------|
| PAGOTO GIUSEPPE | SINDACO | P |
| CERAULO LORENZO | ASSESSORE | A |
| MONTOLEONE GIUSEPPA | ASSESSORE | P |
| SAMMARTANO GIOVANNI | ASSESSORE | P |

Risultano presenti n. **3** e assenti n. **1**

Partecipa il VICE SEGRETARIO, Dott. **La Porta Pietro**, ai sensi dell'art. 52 della legge n° 142/1990, come recepita dalla L.R. n° 48/1991.

Il SINDACO, con l'assistenza del VICE SEGRETARIO, Dott. **La Porta Pietro**, invita i componenti della giunta municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione:

2^ SETTORE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29/03/2020. Criteri per l'individuazione della platea dei beneficiari destinatari di buoni spesa alimentari.

PREMESSO che a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

VISTI:

- Il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- L'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6", che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo corona virus nei comuni interessati dal contagio;
- L'ordinanza del Ministero della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 26 del 1 febbraio 2020;
- L'ordinanza del Ministero della Salute 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 44 del 22 febbraio 2020;
- Il decreto legge n. 9 del 02/03/2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il DPCM del 04/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recanti ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 con la quale, al fine di supportare i Comuni interessati dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, è stata stanziata la somma di € 400.000.000,00 quale contributo a rimborso della spesa sostenuta, da ripartire secondo i seguenti criteri: una quota pari all'80% del totale in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune, fermo restando che il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600,00; una quota pari al restante 20% in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale;

CONSIDERATO che la sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, prevede all'art. 2 c. 4 che ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali; di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

DATO ATTO che la somma assegnata al Comune di Favignana, come risulta dall'allegato 1) alla citata ordinanza è pari ad € 33.241,30;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 01/04/2020 con la quale è stata apportata una variazione al Bilancio 2019/2021, in esercizio provvisorio, a seguito della somma assegnata al Comune di Favignana ai sensi della sopra citata ordinanza del C.D.P.C. n. 658 ed è stato istituito un apposito capitolo in entrata n. 2011 denominato "Contributo Solidarietà Alimentare ORDINANZA PROT CIVILE 658/2020" cod. bilancio 2.01.01.01.001 per € 33.241,30 e capitolo di uscita "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA PROT CIVILE 658/2020" codice di bilancio 12.05-1.03.01.02.011 a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa per € 33.241,30;

CONSIDERATO che questa Amministrazione in esecuzione dell'ordinanza del C.D.P.C. n. 658 ha intenzione di provvedere all'utilizzo dei fondi assegnati pari ad € 33.241,30, nelle seguenti modalità:

- a) Per € 5.241,30 all'acquisizione diretta di beni di genere alimentare e di prima necessità e farmaci da distribuire nell'immediatezza dell'emergenza, al fine di tamponare eventuali palesi casi di indigenza, ai nuclei familiari con difficoltà economiche acuite dalla pandemia da COVID-19;
- b) Per € 28.000,00 al rimborso delle attività commerciali che si renderanno disponibili all'accettazione di appositi buoni spesa che verranno erogati alle famiglie nelle modalità di seguito descritte, spendibili per l'acquisto di beni di genere alimentare e di prima necessità e farmaci;

VISTO l'avviso a firma del Responsabile del V Settore, già pubblicato all'albo pretorio comunale in data 31/03/2020, con il quale si chiede ai commercianti di generi alimentari e di prodotti di prima necessità di dare la propria disponibilità per l'accettazione di buoni spesa nominativi erogati dal Comune di Favignana per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica;

CONSIDERATO che la sopra citata ordinanza del C.D.P.C. n. 658 attribuisce all'Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun comune della Repubblica, la competenza in merito all'individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo;

RITENUTO inoltre che quanto alle modalità assistenziali relative alla distribuzione dei buoni spesa, si debba meglio disciplinare le modalità di erogazione del contributo;

RITENUTO opportuno fornire ai servizi sociali le sottostanti linee guida ed indirizzi operativi per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo alimentare individuandoli in ogni caso secondo il seguente ordine di priorità:

- Nuclei familiari più esposti agli effetti dell'emergenza COVID-19;
- Nuclei familiari in stato di bisogno;
- Nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico.

RITENUTO, fermo restando l'ordine di priorità sopra delineato, che l'ufficio dia la priorità ai soggetti non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), si specifica che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito;

RITENUTO che ai fini della identificazione e certificazione dello status del beneficiario si ritiene possibile e praticabile, tra le varie modalità, procedere con semplici ed intuitivi modelli di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, che l'utente, vista l'impossibilità legata alla situazione emergenziale di protezione civile COVID-19 di presentarsi presso gli uffici comunali o di recarsi presso i patronati, compilerà autonomamente, con successivo colloquio telefonico con l'assistente sociale comunale finalizzato ad acquisire maggiori dettagli in merito alle condizioni lavorative, economiche, finanziarie e sociali;

SPECIFICATO che fermo restando quanto sopra stabilito in merito ai criteri di priorità all'accesso, occorre individuare i seguenti ulteriori requisiti:

- a) Residenza o Domicilio nel Comune di Favignana al momento della domanda;
- b) Reddito familiare a qualsiasi titolo percepito e da qualsiasi componente del nucleo anagrafico, prendendo quale arco temporale di rilevazione gli ultimi 30 giorni non antecedenti al 4 marzo 2020, inferiore al minimo vitale così come definito dal DPRS 28 maggio 1987;

In analogia a quanto previsto per la disciplina regionale dei Cantieri di Servizi di cui all'art. 15 comma 1 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e successivi decreti attuativi, non dovranno essere quantificati nel conteggio del minimo vitale e non dovranno essere inclusi nel reddito del nucleo familiare le somme percepite per:

- Gli assegni per il nucleo familiare ed assegni di maternità;
- L'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18 del 11/02/1980;
- L'indennità di frequenza concessa ai minori mutilati ed invalidi civili ai sensi della L. n. 289/90;
- I contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;
- I contributi per i libri di testo e le borse di studio;

- Pensione di invalidità civile di cui all'art. 13 della Legge 30 marzo 1971 e ss. mm. e ii.
- c) Che il nucleo familiare non abbia liquidità sufficiente per far fronte all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, nei conti correnti postali o bancari, propri e del nucleo familiare, ivi comprese eventuali risorse da accantonamento mediante titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari;
- d) Potranno essere ammessi al beneficio, in deroga ai succitati requisiti, quei soggetti che per particolari e gravi condizioni di necessità, connesse allo stato emergenziale da COVID-19, opportunamente valutate dall'assistente sociale comunale, necessitano del detto aiuto;
- e) Per ogni nucleo familiare (come risulta da stato di famiglia) , non si potrà ripetere la richiesta di aiuto alimentare prima che siano state soddisfatte tutte le richieste inevase, e comunque prima che sia trascorso l'arco temporale riferito al contributo alimentare concesso;
- f) Data, infine, la particolare condizione emergenziale a cui si intende far fronte per l'accoglimento del beneficio, si prescindere dalla valutazione del possesso di beni immobili, i quali, risultano, per l'appunto, inadidonei a produrre reddito nel breve periodo.

RITENUTO altresì di fissare il limite economico rispetto all'arco temporale di fruizione del beneficio e della composizione del nucleo familiare, nel seguente modo:

- Per famiglie di 1 o 2 persone, in assenza di minori € 200,00 buoni spesa per mese;
- Per famiglie di 3 o 4 persone, in assenza di minori € 300,00 buoni spesa per mese;
- Per famiglie di 5 o più persone € 400,00 buoni spesa per mese;
- Per tutte le famiglie con minori € 400,00 buoni spesa al mese;

VISTA la nota IFEL del 03 aprile 2020, che chiarisce e specifica gli aspetti fiscali dei buoni spesa ad emissione diretta dei Comuni;

RITENUTO pertanto necessario – in attuazione dell'ordinanza del C.D.P.C. n. 658/2020 e delle direttive di questa Amministrazione – per l'esercizio finanziario 2020, iscrivere su apposito capitolo da istituire con codice finanziario U. 12.05-1.04.02.05.999 la somma di € 28.000,00 stornandola dal cap. 2021 U.12.05-1.03.01.02.011 a seguito di variazione compensativa all'interno dello stesso titolo, missione, programma;

VISTO il prospetto riportato in allegato A, contenente, ai sensi dell'art. 175, commi 5-bis, lettera e-bis) la suddetta variazione compensativa all'interno della stessa Missione, programma e titolo , di competenza e di cassa, da apportare al bilancio 2019/2021 con riferimento all'esercizio 2020 gestito in esercizio provvisorio, dei quali si riportano i dati finali:

| ENTRATA | | Importo | Importo |
|---------------------------|----|---------|---------|
| Variazioni in aumento | CO | | |
| | CA | | |
| Variazioni in diminuzione | CO | | € 0,00 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | CA | | € 0,00 |
| SPESA | | Importo | Importo |
| Variazioni in aumento | CO | | € 28.000,00 |
| | CA | | € 28.000,00 |
| Variazioni in diminuzione | CO | € 28.000,00 | |
| | CA | € 28.000,00 | |
| TOTALE A PAREGGIO | CO | € 28.000,00 | € 28.000,00 |
| | CA | € 28.000,00 | € 28.000,00 |

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio 2019/2021 con riferimento all'esercizio 2020 gestito in esercizio provvisorio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera B, quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente variazione, non necessita del parere dell'Organo di Revisione ma che la stessa sarà verificata dal medesimo in sede di esame del rendiconto 2019;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 153 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- la L. 328/2000 e ss.mm. e ii.;
- il d. lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
- lo statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere a deliberare, al fine di fronteggiare prontamente l'emergenza;

PROPONE

Per quanto espresso nella parte motiva del presente provvedimento, che qui si intende integralmente trascritto, di:

- 1) Prendere atto dell'Ordinanza del C.D.P.C. n. 658 del 29/03/2020 con la quale vengono stanziati dei fondi ai comuni italiani da contabilizzare in bilancio quali misure urgenti di solidarietà alimentare, ed in particolare al Comune di Favignana, come risulta dall'allegato 1) alla citata ordinanza, € 33.241,30;
- 2) Stabilire di utilizzare i fondi assegnati pari ad € 33.241,30 nelle seguenti modalità:
 - a) Per € 5.241,30 all'acquisizione diretta di beni di genere alimentare e di prima necessità e farmaci da distribuire nell'immediatezza dell'emergenza, al fine di tamponare eventuali palesi casi di indigenza, ai nuclei familiari con difficoltà economiche acute dalla pandemia da COVID-19;
 - b) Per € 28.000,00 al rimborso delle attività commerciali che si renderanno disponibili all'accettazione di appositi buoni spesa che verranno erogati alle famiglie nelle modalità di seguito descritte, spendibili per l'acquisto di beni di genere alimentare e di prima necessità e farmaci;

- 3) di istituire un apposito capitolo di spesa n. 2022 "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA PROT CIVILE 658/2020" (Trasferimenti) codice di bilancio 12.05-1.04.02.05.999 sul quale assumere i conseguenti impegni di spesa relativi ai buoni spesa che verranno erogati alle famiglie;
- 4) di apportare, ai sensi dell'art. 175, commi 5-bis, lettera e-bis), variazione compensativa all'interno della stessa Missione, programma e titolo, del bilancio 2019/2021, annualità 2020, di competenza e di cassa, illustrata nel prospetto A allegato alla presente, del quale si riportano le risultanze finali:

| ENTRATA | | Importo | Importo |
|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Variazioni in aumento | CO | | |
| | CA | | |
| Variazioni in diminuzione | CO | | € 0,00 |
| | CA | | € 0,00 |
| SPESA | | Importo | Importo |
| Variazioni in aumento | CO | | € 28.000,00 |
| | CA | | € 28.000,00 |
| Variazioni in diminuzione | CO | € 28.000,00 | |
| | CA | € 28.000,00 | |
| TOTALE A PAREGGIO | CO | € 28.000,00 | € 28.000,00 |
| | CA | € 28.000,00 | € 28.000,00 |

- 5) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio provvisorio annualità 2020, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6, e 193 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto che la presente variazione, non necessita del parere dell'Organo di Revisione ma che la stessa sarà verificata dal medesimo in sede di esame del rendiconto 2019;
- 7) di assegnare il capitolo di spesa di nuova istituzione al Responsabile del II Settore – Servizi alla Persona;
- 8) Stabilire che la competenza in merito all'individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è dall'ordinanza sopra citata, attribuita all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune;
- 9) Stabilire inoltre che quanto alle modalità assistenziali relative alla distribuzione dei buoni spesa di cui al punto 2 lettera b), si debba meglio disciplinare le modalità di erogazione del contributo, come meglio specificato ai punti che seguono;
- 10) I Servizi Sociali comunali si atterranno ai seguenti criteri ed indirizzi operativi per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo alimentare, individuandoli in ogni caso secondo il seguente ordine di priorità:
 - Nuclei familiari più esposti agli effetti dell'emergenza COVID-19;
 - Nuclei familiari in stato di bisogno;
 - Nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico.
- 11) Specificare che, fermo restando l'ordine di priorità sopra delineato, l'ufficio darà la priorità ai soggetti non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale

o regionale), precisando che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell'attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve;

12) Stabilire che ai fini della identificazione e certificazione dello status del beneficiario si ritiene possibile e praticabile, tra le varie modalità, procedere con semplici ed intuitivi modelli di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, che l'utente, vista l'impossibilità legata alla situazione emergenziale di protezione civile COVID-19 di presentarsi presso gli uffici comunali o di recarsi presso i patronati, compilerà autonomamente, con successivo colloquio telefonico con l'assistente sociale comunale finalizzato ad acquisire maggiori dettagli in merito alle condizioni lavorative, economiche, finanziarie e sociali;

13) Specificare che, fermo restando quanto sopra stabilito in merito ai criteri di priorità all'accesso, occorre individuare i seguenti ulteriori requisiti:

- a) Residenza o Domicilio nel Comune di Favignana al momento della domanda;
- b) Reddito familiare a qualsiasi titolo percepito e da qualsiasi componente del nucleo anagrafico, prendendo quale arco temporale di rilevazione gli ultimi 30 giorni non antecedenti al 4 marzo 2020, inferiore al minimo vitale così come definito dal DPRS 28 maggio 1987;

In analogia a quanto previsto per la disciplina regionale dei Cantieri di Servizi di cui all'art. 15 comma 1 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e successivi decreti attuativi, non dovranno essere quantificati nel conteggio del minimo vitale e non dovranno essere inclusi nel reddito del nucleo familiare le somme percepite per:

- Gli assegni per il nucleo familiare ed assegni dei maternità;
 - L'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18 del 11/02/1980;
 - L'indennità di frequenza concessa ai minori mutilati ed invalidi civili ai sensi della L. n. 289/90;
 - I contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;
 - I contributi per i libri di testo e le borse di studio;
 - Pensione di invalidità civile di cui all'art. 13 della Legge 30 marzo 1971 e ss. mm. e ii.
- c) Che il nucleo familiare non abbia liquidità sufficiente per far fronte all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, nei conti correnti postali o bancari, propri e del nucleo familiare, ivi comprese eventuali risorse da accantonamento mediante titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari;
 - d) Potranno essere ammessi al beneficio, in deroga ai succitati requisiti, quei soggetti che per particolari e gravi condizioni di necessità, connesse allo stato emergenziale da COVID-19, opportunamente valutate dall'assistente sociale comunale, necessitano del detto aiuto;
 - e) Per ogni nucleo familiare (come risulta da stato di famiglia) , non si potrà ripetere la richiesta di aiuto alimentare prima che siano state soddisfatte tutte le richieste inevase, e comunque prima che sia trascorso l'arco temporale riferito al contributo alimentare concesso;
 - f) Data, infine, la particolare condizione emergenziale a cui si intende far fronte per l'accoglimento del beneficio, si prescindereà dalla valutazione del possesso

di beni immobili, i quali, risultano, per l'appunto, inidonei a produrre reddito nel breve periodo.

- 14) Quantificare il limite economico rispetto all'arco temporale di fruizione del beneficio e della composizione del nucleo familiare, nel seguente modo:
- Per famiglie di 1 o 2 persone, in assenza di minori € 200,00 buoni spesa per mese;
 - Per famiglie di 3 o 4 persone, in assenza di minori € 300,00 buoni spesa per mese;
 - Per famiglie di 5 o più persone € 400,00 buoni spesa per mese;
 - Per tutte le famiglie con minori € 400,00 buoni spesa al mese;
- 15) Incaricare il responsabile del II Settore di predisporre gli atti conseguenti al presente provvedimento;
- 16) Dichiarare, stante l'urgenza sopra motivata, il presente atto immediatamente eseguibile.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.**

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 06-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to GERARDI PIETRO

Parere del Responsabile del Settore Ragioneria

Il Responsabile del Settore interessato esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 06-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Salvo Anna

LA GIUNTA MUNICIPALE

-**VISTA** la superiore proposta di deliberazione;

-**VISTI** i pareri espressi dai Responsabili dei servizi interessati, di cui all'art.12 della L.R. 23.12.2000 n.30;

- **CON VOTI UNANIMI E PALESI** dei presenti e votanti, resi per alzata e seduta,

D E L I B E R A

DI APPROVARE E FARE PROPRIA la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui di seguito si intende integralmente trascritta.

RAVVISTATA l'urgenza e la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 12 – comma 2° - della L.R. n. 44 del 03.12.1991;

CON VOTI UNANIMI E PALESI dei presenti e votanti, resi per alzata e seduta,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Letto approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. MONTOLEONE
GIUSEPPA

IL SINDACO

f.to Sig. Pagoto Giuseppe

IL VICE SEGRETARIO

f.to Dott. La Porta Pietro

Copia cartacea di originale digitale firmata

Il Responsabile del settore

F.to Dott. Pietro La Porta

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 06-04-20 al 21-04-20 (art. 11, comma 1);

Publicazione n. 555

Dalla Residenza Municipale, li 06-04-2020

IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott. La Porta Pietro

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 06-04-2020

[X] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2);

IL VICE SEGRETARIO

f.to Dott. La Porta Pietro